



Decisione n. 6171 del 16 dicembre 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. M. Rispoli Farina - Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 7 novembre 2022, in relazione al ricorso n. 7729, presentato dal Sig. ██████████ (di seguito “il ricorrente”) nei confronti del ██████████ (di seguito “il resistente”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema del l’accertamento dell’illegittimità dei costi addebitati per il servizio di consulenza dal resistente, consulente finanziario autonomo. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.
2. Dopo aver presentato reclamo, in data 22 gennaio 2021, riscontrato dall’intermediario il successivo 12 febbraio 2021, in modo ritenuto

insoddisfacente, il ricorrente, con l'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di avere sottoscritto con il consulente indipendente qui convenuto, in data 4 febbraio 2020, un contratto avente ad oggetto la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, che prevedeva il pagamento anticipato del costo annuo del servizio.

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che il consulente si sarebbe reso responsabile di plurimi inadempimenti. In particolare: (i) non avrebbe svolto alcune attività previste nel contratto, quali analisi del portafoglio complessivo del cliente, definizione della strategia di investimento; (ii) non avrebbe tenuto gli incontri periodici di cui all'art. 3.5 del contratto; (iii) non avrebbe fornito alcuna rendicontazione periodica, come previsto dall'art. 4 del contratto; (iv) non avrebbe mai comunicato la classe di rischio.

Il ricorrente sottolinea quindi che in data 14 febbraio 2020, il consulente ha emesso «l'esorbitante» fattura di € 9.997,00, che egli comunque provvedeva a saldare. Secondo il ricorrente il relativo importo sarebbe stato determinato in modo illegittimo, in quanto difforme dal costo annuo del servizio di cui all'art. 3.8 del contratto, che lo quantifica nell'1% del controvalore del portafoglio finanziario oggetto del servizio.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare il consulente tenuto alla restituzione della somma di € 9.997,00, percepita a titolo di commissione.

3. Il resistente si è regolarmente costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso - per mancanza del preventivo reclamo, considerando che la comunicazione, così qualificata dal ricorrente, in realtà conteneva una richiesta di chiarimenti e non formulava precise contestazioni - e in subordine chiedendone il rigetto.

Nel merito, il resistente precisa che il cliente aveva sottoscritto due diversi contratti di consulenza. Con il primo, stipulato il 2 settembre 2019, e avente ad oggetto la «consulenza su singoli strumenti finanziari», si procedeva alla somministrazione del questionario di adeguatezza e alla raccolta di altre

informazioni, con l'attribuzione al ricorrente della classe di rischio 5 (giusta comunicazione del 2 settembre 2019). Successivamente, le parti concludevano un secondo contratto, avente ad oggetto la «*consulenza di portafoglio*» e relativa a un portafoglio di circa € 1.000.000,00. Nella stessa data il ricorrente effettuava il bonifico relativo al *costo annuale consulenza di portafoglio* e il 14 febbraio 2020 veniva emessa la relativa fattura. In data 4 giugno 2020, il rapporto si scioglieva per il recesso esercitato dal ricorrente.

Ciò premesso, il resistente contesta gli addebiti formulati nei suoi confronti. In primo luogo, rileva di avere inviato una prima raccomandazione già in data 25 febbraio 2020 e, comunque, di avere eseguito, per ogni raccomandazione, una valutazione di adeguatezza in termini di rischio, rendimento, costi, probabilità e tempo di detenzione, all'interno di un'analisi complessiva di portafoglio e di aver inviato la raccomandazione solo quando l'operazione risultava adeguata agli obiettivi di investimento del ricorrente, tenuto conto delle sue caratteristiche, così come rappresentato nelle relazioni di adeguatezza, anche queste regolarmente inviate al ricorrente; inoltre, precisa di avere anche monitorato costantemente gli investimenti, ai fini della rilevazione dell'eventuale mutamento delle condizioni dei mercati finanziari e, in tali casi, raccomandando la «*uscita dal portafoglio*».

Il resistente afferma, poi, di avere adempiuto all'obbligo di tenere gli incontri periodici, perché questo non doveva necessariamente svolgersi in presenza, modalità peraltro non praticabile durante il periodo dell'emergenza da COVID 19, e di avere, altresì, fornito regolarmente la rendicontazione periodica.

Sulla contestazione avente ad oggetto i costi addebitati, osserva che il calcolo del compenso effettuato in misura percentuale sul controvalore del portafoglio finanziario, è stato fondato sulla riproduzione nel contratto di una prassi abitualmente seguita nel settore, e, nel caso di specie, ha avuto quale base di calcolo le dichiarazioni del ricorrente sull'ammontare del suo portafoglio. Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato di avere: (i) la disponibilità liquida immediata destinata all'esecuzione delle raccomandazioni fornite in consulenza di € 500.000,00; (ii) la disponibilità di un patrimonio mobiliare (ossia investito in attività mobiliari ad esclusione delle partecipazioni finanziarie e del patrimonio

immobiliare) compreso tra € 50.000,00 e € 200.000,00; (iii) la proprietà della sua abitazione principale; (iv) la proprietà di un secondo immobile che, in quanto locato tutto l'anno, costituiva una fonte di reddito *extra*; (v) un controvalore totale del portafoglio oggetto del servizio di consulenza da fornire ammontante a € 1.000.000,00. Peraltro, l'operazione matematica eseguita avrebbe dato come risultato € 10.000,00, oltre imposta di bollo, decurtata alla somma contestata per assecondare una richiesta del cliente di limitare sotto i diecimila euro la fattura per ragioni di operatività dei bonifici sul proprio conto corrente bancario.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Il ricorrente contesta di avere reso una dichiarazione del valore del portafoglio oggetto di consulenza pari a € 500.000,00. In particolare, sottolinea l'esistenza di una incongruenza nei dati risultanti dal primo contratto di consulenza rispetto a quello stipulato il 4 febbraio 2020; ma, soprattutto, rileva che il relativo questionario non è sottoscritto in ogni sua pagina, e, comunque, il resistente non ha effettuato un controllo sull'affidabilità e coerenza delle informazioni raccolte dai clienti, come imposto dalle Linee guida ABI sugli orientamenti dell'ESMA. Infine, fa presente che la misura percentuale della remunerazione del consulente avrebbe dovuto essere calcolata sull'importo che il cliente sarebbe stato disponibile a investire e non sull'intero controvalore del portafoglio finanziario.

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, comma 6, Regolamento ACF, sottolineando la correttezza del proprio agire, in particolare con riferimento all'esecuzione dei controlli di coerenza delle informazioni e della corretta determinazione della somma per la remunerazione del servizio.

DIRITTO

1. L'eccezione del resistente di inammissibilità del ricorso per la mancanza del reclamo appare solo parzialmente meritevole di accoglimento.

Dal contenuto della comunicazione del ricorrente del 22 gennaio 2021 è evidente, infatti, solo l'esistenza di una contestazione sull'ammontare della remunerazione

addebitata dal consulente - che è qualificata come «*spropositata*» e del tutto «*non in linea*» con il valore del portafoglio titoli – mentre non figurano le diverse contestazioni avanzate invece nel ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda, quindi, la domanda principale di condanna – quella avente ad oggetto la restituzione del compenso, perché non correttamente determinato - si deve ritenere che essa sia stata preceduta da un reclamo sufficiente e idoneo, come confermato anche dal riscontro del resistente, che ha preso posizione sull'addebito, contestandolo, mentre il Collegio non può esaminare le ulteriori e diverse doglianze.

2. Così definiti i limiti della cognizione dell'Arbitro, nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento.

Nel contratto di consulenza concluso tra le parti è previsto che «*il costo annuo del servizio di consulenza di portafoglio è pari all'1% del controvalore del portafoglio finanziario oggetto del servizio stesso*» (punto 8 del paragrafo relativo a *Costi e oneri*); tuttavia, è assente qualsiasi indicazione sul valore del portafoglio finanziario da prendere come termine di riferimento.

L'interprete, pertanto, è chiamato ad uno sforzo ricostruttivo non del tutto esente da criticità e che, tuttavia, deve tenere conto dell'intenzione delle parti di prevedere un corrispettivo annuo per il servizio di consulenza. Orbene, si può ritenere che il compenso, pur non determinato, sia determinabile *per relationem*, e che il valore di riferimento – considerata anche la previsione dell'addebito del costo in via anticipata all'inizio dell'esecuzione del contratto – debba essere individuato nella liquidità destinata all'esecuzione delle raccomandazioni e nel patrimonio mobiliare. Tuttavia, mentre per la prima voce l'importo è esattamente individuato in € 500.000,00 – dato sul quale, in disparte una prima contestazione sulla incompletezza della sottoscrizione, conviene anche il ricorrente nelle deduzioni integrative – sui valori mobiliari vi è un dato incerto, descritto tra un minimo e un massimo di valori, per cui quest'ultimo non può essere preso in considerazione.

Alla luce di tanto, il Collegio ritiene che il consulente aveva diritto a ricevere il corrispettivo, calcolato sul valore di € 500.000,00, nella misura, quindi, di €

5.000,00, sicché il resistente deve essere dichiarato tenuto alla restituzione della differenza, pari a € 4.997,00, oltre € 714,57 per rivalutazione monetaria e interessi dalla data della decisione.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva rivalutata di € 5.711,57, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente